

La rubrica dell'avvocato

a cura dell'Avv. Claudio Calvello

www.studiolegalecalvello.it studiocalvello@tiscali.it

TRA MOGLIE E MARITO...

La questione che affrontiamo oggi è la seguente: ha diritto ad un consistente assegno di divorzio la donna che durante matrimonio, pur di comune accordo col marito, ha condiviso un tenore di vita assai modesto, a fronte invece di una notevole capacità reddi-tuale del coniuge?

Diciamo subito che la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 marzo 2009, n. 7614, in linea, peraltro, la precedente giurisprudenza, ha dato risposta affermativa al quesito su esposto.

Il principio generale è quello per cui al coniuge spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Tuttavia, la Corte precisa che l'ammontare di detto **assegno dovrà essere identifica-**

“Assegno di divorzio e sua quantificazione”

patrimonio delle famiglie di loro appartenenza.

La peculiarità della sentenza in esame sta nel precisare che nel momento in cui i coniugi devolvono al Giudice la congruità dell'assegno di divorzio, i parametri di riferimento non potranno più trovare la fonte esclusivamente nei pregressi accordi tra i partners.

Conseguentemente, **anche se i coniugi avevano scelto di comune accordo di mantenere un tenore di vita basso** durante il matrimonio nonostante i redditi alti, l'assegno di divorzio non dovrà essere commisura-

to avendo riguardo alle potenzialità oggettive economiche dei coniugi, ossia sull'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, senza oltremodo riferimento al



to sulla base di tale parametro (modesto). Concludendo la moglie che per comune scelta, o peggio, per imposizione del marito ha condotto durante il matrimonio un tenore di vita di basso profilo avrà comunque diritto anche ad un cospicuo assegno divorzile che andrà commisurato a quelle che erano le effettive e concrete risorse economiche della famiglia. Il giudice, peraltro, laddove ne ravveda la necessità, potrà, al fine di assegnare un congruo assegno al coniuge debole, valutare la possibilità di ricorrere agli **accertamenti della Polizia Tributaria**, volti ad accertare le reali disponibilità economiche di ciascun coniuge.

Un caro saluto a tutti i lettori e alla prossima